

QUEL POTERE “MITE” DEL DIRITTO

di Valerio ONIDA

pubblicato in *Il Sole 24 Ore* del 21 aprile 2006

Il 23 aprile 1956 si tenne la prima udienza pubblica della Corte costituzionale. La storica sentenza n. 1, al termine di una discussione che vide partecipi alcuni dei più noti giuristi italiani (da Mortati a Crisafulli, da Calamandrei a Giannini a Vassalli), con una sobria motivazione fece giustizia, prima che di una norma della legge di pubblica sicurezza che limitava la libertà di diffusione del pensiero, della annosa discussione sul carattere “programmatico” o “precettivo” delle norme costituzionali, affermando definitivamente che tutte le leggi, anteriori o posteriori alla Costituzione, sottostanno al vaglio di costituzionalità della Corte.

Senza, infatti, un giudice che ne faccia valere in concreto l’efficacia sovraordinata alle leggi, la Costituzione rischierebbe di restare un nobile documento politico, la cui attuazione sarebbe affidata alla buona volontà degli attori politici o ai rapporti di forza fra loro. Con l’opera della Corte la Costituzione diventa fattore fondamentale di conformazione dell’ordinamento, limite non valicabile (finchè non modificata) e programma vincolante.

La nostra non è stata certo, nella sua storia, una Corte particolarmente “attivistica”, tale da far paventare rischi di “governo dei giudici”, o da contendere a Parlamento e Governo le scelte di indirizzo politico. Non si ricordano nemmeno (non ce n’è stato bisogno, per fortuna) decisioni che abbiano avuto effetti “rivoluzionari”, come, ad esempio, quelle con cui la Corte Suprema americana impose la desegregazione nelle scuole degli Stati razzisti. Il rispetto degli ambiti di scelta consentiti dalla Costituzione ai legislatori, specie dove le decisioni avevano una forte connotazione politica, ha normalmente improntato la sua giurisprudenza, talvolta secondo alcuni addirittura in modo eccessivo, così da far auspicare maggior coraggio da parte sua. Non è stato raro che la Corte, dove ha trovato il modo tecnico per farlo, si sia perfino sottratta a decisioni, o a decisioni immediate, su temi controversi, non mostrando

certo eccessi di protagonismo. Su temi “caldi” della vita civile (per esempio la famiglia o le religioni) la Corte non ha in genere svolto ruoli di rottura o di anticipazione, ma ha raccolto e dato voce alle sensibilità più mature presenti nella società. Così pure, nessuna delle grandi scelte di indirizzo politico – dalla riforma agraria degli anni Cinquanta alla piena partecipazione al processo di unificazione europea, dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica alle varie riforme tributarie o pensionistiche degli anni Settanta o degli anni Novanta, alle politiche di risanamento finanziario - ha trovato nella Corte attive resistenze od ostacoli insormontabili (singoli episodi di sentenze “costate” molto all’erario restano tutto sommato isolati). Quanto ai rapporti Stato-Regioni, se la Corte è apparsa “centralistica”, è perché ha avallato e non contrastato, se non in certe “punte” estreme, scelte centralistiche del legislatore nazionale, come ha poi assecondato scelte diverse dello stesso legislatore in tempi successivi. Più incisiva è stata la sua giurisprudenza sul sistema radiotelevisivo, determinante per superare vecchi assetti normativi, benchè poi non sia riuscita a far valere con efficacia le esigenze di pluralismo che scaturivano dai nuovi assetti.

Per lo più la Corte ha lavorato per “aggiustamenti” del sistema legale, favorendo e suggerendo interpretazioni coerenti con i principi costituzionali, consentendo soluzioni costituzionalmente corrette di controversie concrete, raccomandando (con moniti non sempre ascoltati) scelte legislative più aderenti alla Costituzione. Anche il ricorso - talora considerato segno di usurpazione dei compiti del legislatore - a pronunce “manipolative” che “riscrivono” i testi di legge per adeguarli alla Costituzione, è in realtà per lo più effetto di prudenza e di *self restraint*, e perfino di eccesso di cautela da parte della Corte, che vuole evitare di creare “vuoti” nel sistema legale attraverso dichiarazioni di incostituzionalità “secche”. Così che può essere solo frutto di una visione deformata (o poco informata) la tesi di una Corte portatrice di una sua politica contrapposta a quella che si esprime in Parlamento: la sovranità popolare non trova nella giustizia costituzionale un suo contraltare, ma il limite proprio di una democrazia costituzionale.

Nei rapporti fra i poteri la Corte ha svolto un ruolo di equilibrio e di mediazione, profittando della posizione, caratteristica degli organi di giustizia costituzionale nelle esperienze europee, di istituzione-ponte fra giustizia e politica. Nei confronti del Parlamento, che si trattasse di sindacare procedure o regolamenti parlamentari o di definire i limiti dell'autonomia e delle prerogative delle Camere, la Corte è sempre stata più che rispettosa, al limite della deferenza, pur non mancando di censurare prassi estensive delle immunità. Nei confronti della magistratura, con cui ha in comune la natura giurisdizionale dell'attività, la Corte ha intrattenuto un fitto e fruttuoso "dialogo", favorito dal nostro sistema in cui sono i giudici comuni a proporre le questioni di costituzionalità, e ha svolto un ruolo di autorevole guida, raramente entrando in conflitto con il ruolo interpretativo della Cassazione, anche se sempre rivendicando il proprio ruolo di interprete "ultimo" della Costituzione.

La Corte, la più "giovane" fra le istituzioni, in questi cinquant'anni si è conquistata una ormai solida legittimazione. Non è un organismo molto conosciuto dai cittadini (e questo conferma che essa non pecca di protagonismo), ma gode, anche per la misura con la quale ha incarnato il suo ruolo di garante, di una sicura autorevolezza.

Sospesa a metà fra l'astrattezza della legge e la concretezza dei casi della vita, essa amministra il potere "mite" del diritto (per riprendere una nota espressione di Gustavo Zagrebelsky), e in particolare del diritto costituzionale, in un mondo dove il potere della forza e quello del denaro sembrano dominanti. Non basta certo sempre per avere e per fare giustizia: ma serve a salvaguardarne certe condizioni minime, immettendo nella vita collettiva uno spirito, un linguaggio e una logica che si rifanno ai grandi ideali universalistici del costituzionalismo contemporaneo.

Valerio Onida